



SINDACO

## ORDINANZA

**Oggetto: Campionato di Calcio Serie A – Partite casalinghe della U.S. Salernitana 1919 - Divieto di vendita di alcolici, superalcolici o altre bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o di metallo, da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante e relativo consumo.  
Tutela della sicurezza pubblica.**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che durante le partite di calcio del Campionato di Serie A della U.S. Salernitana 1919, vi è una particolare concentrazione di persone, nella zona dello Stadio Arechi ed aree limitrofe che comporta problematiche di assembramenti, viabilità e ordine pubblico;

**PREMESSO** che la U.S. Salernitana 1919 è impegnata nel Campionato di calcio di Serie A iniziato il 14.08.2022;  
che la Prefettura di Salerno ha richiesto, al Comune di Salerno, come da mail inviata al Comando di P.M. del 09.08.2022, in occasione dello svolgimento di tutte le partite casalinghe della U.S. Salernitana 1919, l'emissione di Ordinanza per il divieto di vendita, da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante, di alcolici, superalcolici o altre bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o metallo, nonché la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluyente su suolo pubblico, per i giorni interessati dalle partite di campionato nelle aree interessate dall'evento e specificatamente di seguito individuate.

**CONSTATATO** che la Lega Serie A, ha programmato, con calendario calcistico, le partite di Campionato;  
che i suindicati eventi calcistici, di forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impongono l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica;

COMUNE DI SALERNO  
Comune di Salerno  
Protocollo N. 0003191/2023 del 07/01/2023



## SINDACO

- PRECISATO** che nelle zone adiacenti lo Stadio Arechi, sono presenti pubblici esercizi ed altri esercizi commerciali, che l'apertura dei predetti esercizi rende altamente probabile il verificarsi di un eccessivo abuso di alcol da parte degli avventori, con la possibilità che si generino episodi di violenza che spesso sfociano in risse o litigi, che rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- VALUTATA** quindi, in virtù di quanto sopra, la seria possibilità di un grave turbamento della quiete urbana, nonché di un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità in considerazione dell'afflusso previsto per le partite di calcio casalinghe della U.S. Salernitana 1919;
- RITENUTA** la necessità di adottare delle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di violenza e di abbandono di rifiuti; l'esigenza di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti il lavoro.
- VISTI** l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125 e s.m.i.; l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000; l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano;

## ORDINA

1. E' vietata la vendita di alcolici, superalcolici e bevande in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine o altri recipienti in metallo, anche per asporto, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio e/o medie e grandi strutture di vendita, anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante, nelle seguenti strade: Via Generale Clark, via Allende, nell'area ricompresa tra la rotatoria del Novotel fino alla rotatoria con incrocio via Wenner, tutta



## SINDACO

via Wenner fino alla rotatoria con via dei Carrari, via dei Carrari, Viale Schiavone, via San Leonardo, tratto uscita Tangenziale fino a Ospedale San Leonardo, Viale Bandiera, Viale De Marco, Viale Giacumbi, Piazzale Settembrino, via Allende fino alla Rotatoria P.co Arbostella incrocio via Parmenide, via San Leonardo e via Mauri, a partire dalle tre ore precedenti fino alle tre ore successive allo svolgimento dei predetti eventi calcistici, dal 7/01/2023 fino a fine Campionato.

2. E' vietato in tutto il territorio comunale la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluyente su suolo pubblico, di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in qualsiasi forma, in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, nonché in lattine o altri recipienti in metallo, nelle seguenti strade: via Generale Clark, via Allende, nell'area ricompresa tra la rotatoria del Novotel fino alla rotatoria con incrocio via Wenner, tutta via Wenner fino alla rotatoria con via dei Carrari, via dei Carrari, Viale Schiavone, via San Leonardo, tratto uscita Tangenziale fino a Ospedale San Leonardo, Viale Bandiera, Viale De Marco, Viale Giacumbi, Piazzale Settembrino, via Allende fino alla Rotatoria P.co Arbostella incrocio via Parmenide, via San Leonardo e via Mauri, a partire dalle tre ore precedenti fino alle tre ore successive allo svolgimento dei predetti eventi calcistici, dal 7/01/2023 fino a fine Campionato, **fatta eccezione dell'ordinario servizio e consumazione ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze.**
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 50 comma 7 bis 1) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, chiunque violi le suddette disposizioni sarà punito mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, con importo da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 5000,00 (cinquemila/00).
4. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. nel caso si accertino ripetute violazioni della presente Ordinanza, effettuata da gestori di esercizi su indicati, verrà inoltrata all'Autorità Amministrativa richiesta di emissione Ordinanza chiusura a tempo determinato dell'attività.

La presente Ordinanza, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.



SINDACO

**M A N D A**

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Salerno e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Salerno, 07/01/2023

**IL SINDACO**  
**Arch. Vincenzo NAPOLI**